

Ad oggi anche chi ha scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi può completare o comunque elevare il proprio orario, nella stessa disciplina o in altre, nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle di istituto.

Unici due divieti:

- non è consentito completare su due province diverse,
- comunque occorre salvaguardare l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Riportiamo di seguito la Circolare Ministeriale :

Prot. n. AOODGPER 12643 Roma, 31 agosto 2009
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Nota prot n. 12360 del 25 agosto 2009,
concernente istruzioni
operative in materia di supplenze personale scolastico

-
chiarimenti.

A seguito di quesiti pervenuti, si forniscono alcuni
chiarimenti e precisazioni circa la nota n. 12360
del 25 agosto 2009 in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed ATA.

La prescrizione di cui alla lettera e) della nota 12360
del 25 agosto 2009 non si applica nel caso di
contratti a T.D. da stipularsi ai sensi degli artt. 36 e 59
del CCNL del 29/11/2007.

Si ritiene, inoltre, che per l'a.s. in corso il docente
abbia titolo al completamento orario anche
nell'ipotesi che abbia scelto uno spezzone pur in
presenza di posti interi.

La previsione di cui al punto b) della nota in oggetto,
cioè la possibilità, dopo aver accettato una
supplenza per un numero di ore inferiori a quello
costituente cattedra, di accettarne altra, annuale o
fino al 30 giugno – purchè prima della stipula del
contratto - si applica anche al personale ATA.

Con l'occasione si fa inoltre presente che, per mero

errore materiale, nella parte della nota n. 12360, intitolata "disposizioni particolari", all'ultimo capoverso, il riferimento all'a.s. 2008-2009 deve essere riferito all'a.s. 2009-2010 e, nella parte intitolata alle "assunzioni ex L.68/99", al primo capoverso, non deve tenersi conto della data del 10 luglio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA